

Corte dei Conti, Sezione Contr. 21/04/1999 n. 23
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

Il ricorso alla progettazione esterna, se appare fisiologico per le piccole Stazioni appaltanti (prive delle strutture e delle professionalità idonee ad effettuare delle compiute progettazioni), costituisce invece sintomo di un'insufficiente capacità operativa per i Provveditorati alle opere pubbliche, organi tecnici per antonomasia in materia di opere pubbliche. E' illegittima la discriminazione effettuata in sede di valutazione dei curricula presentati per ottenere l'affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche, tra chi ha operato nel settore pubblico e chi in quello privato. Nella materia dei lavori pubblici è indefettibile presupposto del riconoscimento di debito la verifica sotto il profilo tecnico dell'utilità delle opere, la detrazione dall'importo riconosciuto del lucro d'impresa e del valore delle opere non utilizzabili dall'Amministrazione. L'art. 1 del Capitolato generale d'appalto approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che impone la previa progettazione esecutiva dell'opera pubblica da realizzare, pur essendo dettato per disciplinare le condizioni di ammissibilità alle gare, deve ritenersi valevole anche per i cottimi fiduciari, nei quali, già fruendo l'Amministrazione di larghi margini di discrezionalità, maggiormente occorrono precisazioni e puntualizzazioni ad evitare abusi. Si consideri che, in linea con l'orientamento di cui in massima, la L. 30 marzo 1998 n. 61 prevede la possibilità di affidare fiduciariamente la redazione dei progetti, purché si tratti di soggetti aventi documentata esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, con ciò non distinguendo tra pregressi affidamenti pubblici o privati.